UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 6

Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1995, non più in vigore dal 29 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/utilizzazione-in-conto-residui-di-fondi-stanziati-per-interventi-in-1995/art-6-investimenti-infrastrutturali-nel-mezzogiorno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it